

LA DISOCCUPAZIONE DEL DANNEGGIATO NON ESCLUDE IL RISARCIMENTO DEL DANNO PATRIMONIALE

Cassazione Civile – Ordinanza n. 24481/2020

E' erroneo il mancato riconoscimento del danno alla capacità di lavoro motivato dallo stato di disoccupazione del danneggiato

G.S. conveniva avanti al Tribunale M.F. e la Compagnia di assicurazioni per sentirli condannare al risarcimento dei danni subiti in conseguenza di sinistro stradale; il Tribunale, condannava i convenuti in solido al pagamento in favore dell'istante della somma di € 190.545 (al lordo dell'acconto già corrisposto), oltre interessi legali dalla data del sinistro, da calcolarsi sulla detta somma devalutata alla medesima data secondo indici Istat e quindi via via rivalutata, mese per mese, ed oltre interessi legali dalla sentenza al soddisfo.

L'attore proponeva appello lamentando, tra i vari motivi, il mancato riconoscimento del danno alla capacità di lavoro: il Tribunale aveva escluso qualsiasi risarcimento per lesione della capacità lavorativa specifica considerando lo stato di disoccupato dell'attore al momento del sinistro e tenendo conto che *"i testi escussi [avevano] riferito genericamente che l'attore lavorava saltuariamente, senza specificare né il guadagno né il periodo di impiego"*.

La Corte d'Appello respingeva il gravame, confermando integralmente la sentenza di primo grado quindi il danneggiato ricorreva in Cassazione.

La Suprema Corte, in merito alla risarcibilità del danno patrimoniale, ha osservato:

- a) la sentenza impugnata si rivela errata in diritto laddove ritiene ostativo al riconoscimento del reclamato danno da riduzione della capacità lavorativa specifica lo stato di disoccupato dell'attore al momento del sinistro;
- b) tale conclusione esprime una regola di giudizio in contrasto con il principio costantemente affermato nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui un danno patrimoniale da incapacità permanente può essere sofferto **anche dal disoccupato**, quando i postumi delle lesioni siano tali da comportare per lui la perdita o la riduzione del verosimile reddito che, continuando a proporsi sul mercato del lavoro, avrebbe alla fine ottenuto secondo le proprie capacità;
- c) pertanto il fatto che, nella specie, il danneggiato fosse disoccupato ovvero che ne fosse dimostrata l'attitudine ad impieghi lavorativi saltuari e di imprecisata potenzialità reddituale non può ritenersi di per sé ostativo al riconoscimento di un danno patrimoniale, ove le menomazioni patite possano ritenersi tali da incidere significativamente su tali attitudini e potenzialità reddituali;
- d) va, quindi, censurata l'applicazione di una regola di giudizio, quale quella esposta, erronea perché potenzialmente **lesiva del principio di integralità del risarcimento** che trova fondamento positivo nell'art. 1223 cod. civ..